

# #laprevenzioneèlasoluzione

## 1° Congresso Nazionale

Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

UNA PROFESSIONE PROIETTATA AL FUTURO DELLA PREVENZIONE E SALUTE COLLETTIVA



[www.congressonazionaletpall.it](http://www.congressonazionaletpall.it)

Presidente del Congresso  
Maurizio Di Giusto

Roma  
27 | 28 Settembre 2024  
Auditorium Antonianum

## **LA VALENZA GIURIDICA DEL CODICE DEONTOLOGICO PER I PROFESSIONISTI E PER I CITTADINI**

**Gli Ordini e le Federazioni nazionali assicurano la salvaguardia dei principi etici indicati nei rispettivi Codici deontologici.**

Il Codice deontologico si applica ai Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritti al proprio albo o elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine TSRM e PSTRP.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

**Le norme deontologiche costituiscono parametri di giudizio delle condotte del professionista.** Infatti, il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta ad ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

**Le Federazioni nazionali degli Ordini emanano il Codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale.** Si tratta di un potere normativo che lo Stato affida alla Istituzione ordinistica attraverso la previsione contenuta nel Capo III dell'articolo 3 della Legge n. 3/2018, di modifica del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla Legge n. 561 del 17 aprile 1956.

In questo modo, il Legislatore ha accordato piena fiducia al sistema delle Professioni organizzate in Ordini, perché le stesse provvedano ad integrare l'ordinamento legislativo del nostro Paese con la declinazione dei codici deontologici.

**Il Codice deontologico di ciascuna professione sanitaria configura una fonte del diritto, integrativa della stessa disciplina legislativa italiana.**

Inizialmente, si sosteneva che i codici deontologici avessero un valore pattizio, contrattuale (in quanto derivante da una sorta di contratto tra più persone); attualmente, si ritiene che i codici deontologici, nascendo dagli organismi preposti agli Ordini professionali, siano “fonti del diritto”.

A partire almeno dalla sentenza n. 26810 del 20.12.2007 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il dibattito ha avuto ormai un suo esito consolidato nel senso del riconoscimento delle norme del codice deontologico come “**fonti normative integrative del precetto legislativo**”. Ne consegue che si sta trattando di **vere e proprie disposizioni giuridiche, “interpretabili secondo i canoni propri dell’interpretazione della legge”**.

Se, dunque, da tempo è possibile cogliere nella deontologia professionale un fenomeno propriamente normativo, la novità della tipizzazione legale del codice deontologico come fonte di integrazione delle leggi concernenti le professioni sanitarie ha effetti diretti sul piano dell'ordinamento.

Le norme deontologiche costituiscono, così, strumenti di valutazione della condotta del professionista e nei giudizi di responsabilità, sia civile sia penale, concorrono a vagliare anche la conformità di un determinato comportamento ai principi di correttezza e di diligenza professionale.